



Sede Legale: Via N. Sauro, 9 – 09123 Cagliari T. 070 265 271 F. 070 270 812
Officina Magazzino: Trav. 3^a Strada Est - Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) T. 070 247 477
Sede Angiari: Via Lungo Bussè 3080 - 37050 Angiari (VR)
Sede Tunisia: Rue du Lac Ghar El Melh - Les Berges du Lac - 1053 Tunis

Spett.le

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

AQ Sostituzioni - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori, Lotto 2 – CIG 956132924C. CUP I87H21004890005

ALLEGATO - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto MARIO MELONI

**in qualità di rappresentante legale di IMPRESA PELLEGRINI S.R.L. con sede in Cagliari
in Via N. Sauro n. 9, P.I.V.A 01712410925**

DICHIARA:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization– ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;**
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;**

Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini Srl

Cod. Fiscale/P.IVA: 01712410925
Codice Univoco : USAL8PV
REA CA 139717 – Capitale Sociale € 3.500.000,00 i.v.



e-mail cert.: impresapellegrini@pec.it
e-mail: ufficioamministrativo@impresapellegrini.it
e-mail: ufficiogare@impresapellegrini.it

www.impresapellegrini.it

follow us 





Sede Legale: Via N. Sauro, 9 – 09123 Cagliari T. 070 265 271 F. 070 270 812
Officina Magazzino: Trav. 3^a Strada Est - Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) T. 070 247 477
Sede Angiari: Via Lungo Bussè 3080 - 37050 Angiari (VR)
Sede Tunisia: Rue du Lac Ghar El Melh - Les Berges du Lac - 1053 Tunis

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; 3
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; 4
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta

Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini Srl

Cod. Fiscale/P.IVA: 01712410925
Codice Univoco : USAL8PV
REA CA 139717 – Capitale Sociale € 3.500.000,00 i.v.



e-mail cert.: impresapellegrini@pec.it
e-mail: ufficioamministrativo@impresapellegrini.it
e-mail: ufficiogare@impresapellegrini.it

www.impresapellegrini.it

follow us 





Sede Legale: Via N. Sauro, 9 – 09123 Cagliari T. 070 265 271 F. 070 270 812
Officina Magazzino: Trav. 3^a Strada Est - Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) T. 070 247 477
Sede Angiari: Via Lungo Bussè 3080 - 37050 Angiari (VR)
Sede Tunisia: Rue du Lac Ghar El Melh - Les Berges du Lac - 1053 Tunis

ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni

di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data: 04/10/2023 Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini Srl

Cod. Fiscale/P.IVA: 01712410925
Codice Univoco : USAL8PV
REA CA 139717 – Capitale Sociale € 3.500.000,00 i.v.



e-mail cert.: impresapellegrini@pec.it
e-mail: ufficioamministrativo@impresapellegrini.it
e-mail: ufficiogare@impresapellegrini.it

www.impresapellegrini.it

follow us 





Sede Legale: Via N. Sauro, 9 – 09123 Cagliari T. 070 265 271 F. 070 270 812
Officina Magazzino: Trav. 3^ Strada Est - Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) T. 070 247 477
Sede Angiari: Via Lungo Bussè 3080 - 37050 Angiari (VR)
Sede Tunisia: Rue du Lac Ghar El Melh - Les Berges du Lac - 1053 Tunis

4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio

1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.Cagliari, 04/10/2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini Srl

Cod. Fiscale/P.IVA: 01712410925
Codice Univoco : USAL8PV
REA CA 139717 – Capitale Sociale € 3.500.000,00 i.v.



e-mail cert.: impresapellegrini@pec.it
e-mail: ufficioamministrativo@impresapellegrini.it
e-mail: ufficiogare@impresapellegrini.it

www.impresapellegrini.it

follow us 



ALLEGATO - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Allegato n. 5

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

La sottoscritta *Salvatrice Ingallina* nata a *Catania (CT)* in data *30.11.1980*, C.F. *NGLSVT80S70C351A*
in qualità di *rappresentante legale e socia di maggioranza della società Ingallina SRL* con sede legale in *Via Del Grande Archivio, 32 Napoli (NA)*

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; ³
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; ⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Ingallina Srl
L'Amministratrice Unica
Timbro

Data Poggio Torriana, 29/09/2023

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
⁴ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".



C<ITACA92918PI4<<<<<<<<<<<<
8011303F3211304ITA<<<<<<<<<4
INGALLINA<<SALVATRICE<<<<<<<



ALLEGATO - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto Altieri Anna, nata a Napoli (NA) il 23/01/1942 e residente in Corso San Giovanni a Teduccio n. 1016, CAP 80046, San Giorgio a Cremano (NA), in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società IDROAMBIENTE S.r.l. con sede legale in Corso Garibaldi n. 259, CAP 80055 Portici (NA), P.IVA C.F. 03837611213

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization - ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";³
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁴ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

Data: 26/09/2023

Sede Legale: Corso Garibaldi n.259 - 80055 Portici (NA)

Sede Oper.: Contrada Selva di Sotto - 82030 San Salvatore Telesino (BN) - Tel. 0824.947519 - Fax 0824.947519

E-Mail: idroambiente@yahoo.it PEC: idroambiente@cn.legalmail.it

Part. IVA e Cod. Fisc. 03837611213 - C.C.I.A.A. NA n. 03837611213 - REA n.NA 639713

Timbro

Idroambiente s.r.l.
L'amministratore unico
Altieri Anna

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
LTRNNA42A63F839H

ESTREMI ATTO DI NASCITA
144 pl sà-1942 063049

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
CSO S.GIOVANNI A TEDESCO, 1016 SAN GIORGIO A CREMA NO (NA)



C<ITACA58605NT6<<<<<<<<<<<<<<<
4201230F3201233ITA<<<<<<<<<<<<<2
ALTIERI<<ANNA<<<<<<<<<<<<<<<

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

0B-B2-CC-6A-23-7E-E3-47-56-68-3E-09-23-A1-E1-7D-7C-04-72-CB

CAdES 1 di 2 del 21/11/2023 12:36:09

Soggetto: Paolo Loddo
S.N. Certificato: 1B7D 0DEC C6D7 D2C3
Validità certificato dal 18/02/2022 02:12:20 al 28/12/2024 10:12:20
Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

CAdES 2 di 2 del 21/11/2023 12:17:43

Soggetto: MELONI MARIO
S.N. Certificato: 0393 F1
Validità certificato dal 16/03/2021 10:37:19 al 16/03/2024 01:00:00
Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
